



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino
Area dei Servizi al Cittadino
www.comune.giaveno.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 10/2/2003 e s.m.i.

Approvato con deliberazione C.C. n. **8** del **07/02/2020**

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 5
Articolo 2 – Competenze	pag. 5
Articolo 3 – Responsabilità	pag. 6
Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento	pag. 6
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 7
CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	pag. 7
Articolo 6 - Deposito di osservazione ed obitorio	pag. 7
CAPO III - FERETRI	pag. 7
Articolo 7 – Verifiche feretro	pag. 7
Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri	pag. 8
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	pag. 8
Articolo 9 - Definizione di trasporto funebre	pag. 8
Articolo 10 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme	pag. 8
Articolo 11 - Orario dei trasporti	pag. 9
Articolo 12 - Trattamento antiputrefattivo	pag. 9
Articolo 13 - Trasferimenti senza funerale	pag. 9
Articolo 14 - Riti religiosi	pag. 9
Articolo 15 - Autorizzazione al trasporto	pag. 9
Articolo 16 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento	pag. 10
Articolo 17 – Cortei funebri	pag. 10
Articolo 18 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 10
Articolo 19 – Vigilanza	pag. 10
TITOLO II - CIMITERI	pag. 11
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 11
Articolo 20 - Elenco cimiteri ed ubicazione	pag. 11
Articolo 21 - Pianificazione cimiteriale	pag. 11
Articolo 22 - Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 11
Articolo 23 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 11
Articolo 24 - Ammissione nel cimitero	pag. 12
Articolo 25 - Ammissione nei vari cimiteri	pag. 12
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	pag. 12
Articolo 26 – Inumazioni	pag. 12
Articolo 27 - Inumazioni comuni	pag. 12
Articolo 28 - Cippo	pag. 12
Articolo 29 - Tumulazione	pag. 13
Articolo 30 - Deposito provvisorio	pag. 14

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 14
Articolo 31 - Esumazioni ordinarie	pag. 14
Articolo 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 15
Articolo 33 - Esumazione straordinaria	pag. 15
Articolo 34 - Estumulazioni ordinarie	pag. 16
Articolo 35 - Estumulazioni straordinarie	pag. 16
Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	pag. 17
Articolo 37 - Raccolta delle ossa	pag. 17
Articolo 38 - Verbale delle operazioni	pag. 17
Articolo 39 - Oggetti da recuperare	pag. 17
Articolo 40 - Disponibilità dei materiali	pag. 18
CAPO IV - CREMAZIONE - DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI	pag. 18
Articolo 41 – Cremazione di cadaveri	pag. 18
Articolo 42 – Cremazione di resti mortali e di ossa	pag. 19
Articolo 43 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri	pag. 19
Articolo 44 – Autorizzazione all’affidamento delle ceneri	pag. 20
Articolo 45 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag. 21
Articolo 46 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 22
CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI	pag. 23
Articolo 47 - Orario	pag. 23
Articolo 48 - Disciplina dell’ingresso	pag. 23
Articolo 49 - Divieti speciali	pag. 23
Articolo 50 - Riti funebri	pag. 24
Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag. 24
Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe in aree predeterminate	pag. 24
Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali	pag. 25
Articolo 54 - Materiali ornamentali	pag. 25
TITOLO III – CONCESSIONI	pag. 25
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	pag. 25
Articolo 55 - Sepolture private	pag. 25
Articolo 56 - Durata delle concessioni	pag. 26
Articolo 57 - Modalità di concessione	pag. 27
Articolo 58 - Uso delle sepolture private	pag. 28
Articolo 59 - Manutenzione	pag. 29
Articolo 60 - Costruzione dell'opera. Termini	pag. 29
CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE	pag. 29
Articolo 61 – Subentri	pag. 29
Articolo 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato	pag. 29

Articolo 63 - Rinuncia a concessione perpetue di sepolture edificate a spese di privati	pag. 30
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	pag. 30
Articolo 64 - Revoca	pag. 30
Articolo 65 – Decadenza	pag. 31
Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 31
Articolo 67 – Estinzione	pag. 31
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE E POMPE FUNEBRI	pag. 32
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	pag. 32
Articolo 68 - Accesso al cimitero	pag. 32
Articolo 69 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 32
Articolo 70 – Responsabilità	pag. 33
Articolo 71 - Recinzione aree - Materiale di scavo	pag. 33
Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali	pag. 33
Articolo 73 - Orario di lavoro	pag. 33
Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	pag. 33
Articolo 75 – Vigilanza	pag. 33
Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.	pag. 34
CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI	pag. 34
Articolo 77 - Funzioni – Autorizzazioni	pag. 34
Articolo 78 - Divieti	pag. 34
Articolo 79 - Obblighi di informazione	pag. 35
Articolo 80 – Vigilanza	pag. 35
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	pag. 35
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	pag. 35
Articolo 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 35
Articolo 82 - Mappa	pag. 35
Articolo 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 36
Articolo 84 - Scadenziario delle concessioni	pag. 36
Articolo 85 – Rifiuti	pag. 36
Articolo 86 - Strutture per il commiato	pag. 36
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 36
Articolo 87 - Concessioni pregresse	pag. 36
Articolo 88 – Cautele	pag. 37
Articolo 89 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	pag. 37
Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag. 37

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la Cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,

in conformità alla seguente normativa:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
- D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);
- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”.
- Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme al consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto; gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune e la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato su relazione del Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e/o del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E. E' sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi e / o sui familiari tenuti agli alimenti, anche per le spese sostenute per l'organizzazione del funerale.

5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto informatico o cartaceo e a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.p.r.285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico, nell'apposita bacheca all'ingresso del cimitero:

- 1) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- 2) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- 3) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
- 4) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione
- 5) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Il custode del cimitero é responsabile dell'affissione e della custodia di tali documenti.

L'affissione degli elenchi di cui ai punti 2 - 3 - 4 del presente articolo, tiene luogo alla comunicazione agli interessati.

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio, nel luogo individuato dal Comune anche in base a convenzione con soggetti esterni, è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata nel territorio comunale o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – FERETRI

Articolo 7 - Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.

3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per la sepoltura delle salme di soggetti in stato di indigenza attestato dai servizi sociali, privi di parenti o affini, nonché nel caso in cui gli stessi non siano in grado di sostenere la spesa per il funerale o vi sia disinteresse a provvedere. Similmente, in detta circostanza, ogni altra spesa inerente il seppellimento è posta a carico del Comune.
2. In tali casi il Responsabile del servizio di polizia mortuaria individua l'impresa di onoranze funebri a cui affidare il servizio con procedura di selezione in base alla normativa vigente in materia.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare o sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso vi sia disinteresse da parte dei famigliari ed il Comune provveda alla sepoltura, è sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi/famigliari per il recupero delle spese sostenute.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 7/2012. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Art. 10 -Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e/o stato di bisogno della famiglia.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, mediante procedimento ad evidenza pubblica, individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo eventualmente alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà, salvo casi particolari, l'ora dei funerali secondo l'ordine delle richieste di trasporto tenendo conto eventualmente dell'ora del decesso, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

2. I feretri in arrivo da altri comuni o dall'Estero per i quali non sono richieste esequie sono direttamente trasportate al cimitero, nel rispetto degli orari di arrivo indicati nell'ordinanza del Sindaco.

3. Il presente articolo non si applica per il trasporto di salme per autopsia e per il trasporto di cadavere all'obitorio per le salme delle quali l'Autorità ha richiesto il servizio di recupero.

Art. 12 - Trattamento antiputrefattivo

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Articolo 13 - Trasferimenti senza funerale

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a seguito di richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta di casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 14 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri Culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 15 - Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale provvedimento dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.

4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 16 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato con provvedimento del Responsabile di servizio di Polizia Mortuaria o suo incaricato a seguito di domanda degli interessati. L'istanza, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata all'ufficio servizi cimiteriali nel normale orario di apertura al pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione dell'istanza previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

2. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Le salme provenienti da altro comune o dall'Estero devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 17 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

3. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Articolo 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilati devono essere raccolti in una cassetta di zinco con caratteristiche conformi alla normativa vigente di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, e recante nome, cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Art. 19 - Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 - Elenco cimiteri ed ubicazione

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

CIMITERO DEL CAPOLUOGO sito in piazza R. CALZOLARI.

CIMITERO DELLA MADDALENA sito in frazione Maddalena

CIMITERO DI PROVONDA sito in frazione Provonda

Articolo 21 - Pianificazione cimiteriale

Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 22 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli art. 52, 53 ed 81 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

4. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23 - Reparti speciali nel cimitero

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale esistente nel cimitero del capoluogo o in sepoltura privata.

Nell'ambito della pianificazione cimiteriale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute ed appartenenti in vita a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 24 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza anagrafica.
2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia (vedasi art. 57).
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, nonché le parti anatomiche, feti e prodotti abortivi riferibili alle persone sopra indicate.

Articolo 25 - Ammissione nei vari cimiteri

1. Nei diversi cimiteri comunali, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la recettività, le salme delle persone che al momento della morte avevano la propria residenza nei rispettivi territori.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 – Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata, di regola, superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 27 - Inumazioni comuni

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere le caratteristiche di cui all'art. 18 del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012 e s.m.i.
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti da altri Comuni o dall'Estero, per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa, prima dell'inumazione devono essere realizzati, sulla cassa metallica, tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

Articolo 28 - Cippo

1. Nelle sepolture comuni, a richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione di un copritomba avente le misure di cm . 60 x cm. 135 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm . 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 ed al regolamento regionale n. 7/2012.

Articolo 29 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree. I loculi possono essere stagni o aerati, secondo le previsioni di cui al piano regolatore cimiteriale.
 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012 e s.m.i..
 4. All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati si instaura l'obbligo dell'iscrizione, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, della lastra di copertura della muratura con il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati, nonché del numero identificativo della concessione.
 5. I porta foto e porta fiori, da applicare al momento dell'iscrizione sono forniti dal Comune. E' ammessa la collocazione di porta fiori e porta foto su loculo di nuova concessione simili a quelli apposti sul loculo contiguo in cui già riposa un familiare fino al secondo grado di parentela, anche se difforme rispetto al modello prestabilito, a condizione che vengano collocati all'interno della lastra senza arrecare ingombro o invadere le concessioni attigue né oscurare le iscrizioni con i dati dei defunti. E' altresì ammessa la collocazione di una piccola targa contenente un'epigrafe o ornamento che non limiti la visibilità dei dati e foto dei defunti.
 6. La chiusura dei loculi e cellette comunali è eseguita, in via esclusiva, dal personale incaricato dal comune.
 7. Le tariffe inerenti le chiusure e le forniture di porta foto e porta fiori nonché le tariffe per la tumulazione e l'estumulazione sono definite con provvedimento della Giunta Comunale.
 8. Il loculo concesso per la tumulazione di una salma può essere destinato ad accogliere anche l'urna cineraria nel caso in cui il destinatario della concessione nel corso della vita abbia espresso la volontà alla cremazione.
 9. Quando le dimensioni del manufatto cimiteriale lo consentano, è consentita la collocazione aggiuntiva di cassette e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, fino alla capienza dello stesso, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge, l'unito civilmente o il convivente, con i parenti e affini fino al quarto grado, previo consenso scritto espresso al momento della tumulazione dai soggetti aventi diritto.
- Nell'ipotesi di tumulazione successiva di resti o ceneri è sufficiente la collocazione sulla lastra esterna del loculo/celletta di una targhetta in materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici indicante il nome e cognome del defunto e la data di nascita e morte.
10. E' a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa prevista con Deliberazione di Giunta Comunale relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nello stesso loculo o celletta.
 11. In caso di collocazione successiva di urna o cassetta in loculo o celletta già occupata la durata della tumulazione è quella prevista dalla concessione originaria del loculo/celletta, previo pagamento della tariffa corrispondente al manufatto in proporzione del tempo di utilizzo fino a scadenza.

Articolo 30 - Deposito provvisorio

1. Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificarvi una sepoltura privata;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda, corredata dal relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto sia già stato approvato.
3. La durata del deposito è limitata al periodo per l'ultimazione dei lavori, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita nel tariffario. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile di Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
5. L'estumulazione dal deposito provvisorio per la definitiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicarsi non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la relativa tariffa prevista.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. n. 7/2012, cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato dalla circ. min. Sanità n. 10/1998 e s.m.i..
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio competente con proprio provvedimento.
4. I resti ossei individuati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. E' compito dell'incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

6. Se il processo mineralizzante non risulta completato, l'incaricato allo svolgimento delle operazioni cimiteriali redige apposito verbale dal quale risulti la non completa mineralizzazione della salma e, in caso non pervenga domanda di diversa collocazione da parte degli aventi diritto, la stessa sarà rinumata per un periodo tale da consentire la completa mineralizzazione in adempimento alla normativa vigente oppure, acquisito il consenso degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione e le ceneri derivanti collocate nel cinerario comune, salvo che i familiari e aventi titolo ne dispongano altra destinazione.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

7. in caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio, con le modalità di cui al successivo art. 42.

Articolo 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria che verrà pubblicato all'albo pretorio comunale, con indicazione del termine entro il quale i famigliari possono presentare dichiarazione sulla destinazione dei resti mortali.

3. Le operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune sono rese note con comunicazione affissa nella bacheca del cimitero e, per i cimiteri di Maddalena e Provonda anche nel cimitero del capoluogo, con un congruo anticipo.

4. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione e di cui l'Ufficio conosca le generalità vengono contattati dall'Ufficio di Stato Civile al fine di acquisire disposizioni in merito alla destinazione dei resti e successivamente per essere informati sulla data di svolgimento dell'esumazione;

5. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione, di cui l'ufficio non conosca le generalità, sono informati tramite la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2. Decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di esumazione ordinaria senza che sia pervenuta comunicazione da parte dei famigliari in merito alla destinazione dei resti mortali l'ufficio procederà al conferimento dei resti in ossario comune o alla re inumazione o cremazione in caso di incompleta mineralizzazione.

Articolo 33 - Esumazione straordinaria

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, si possono effettuare soltanto nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, e soggiacciono al pagamento della relativa tariffa

Articolo 34 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.

2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.

3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, analogamente a quanto stabilito per le esumazioni ordinarie.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio, con le modalità di cui al successivo art. 42.

Articolo 35 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a. a richiesta dei familiari
- b. su ordine dell'Autorità giudiziaria

L'estumulazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione straordinaria se non siano decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, se la residua durata del diritto d'uso del loculo è inferiore ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, la durata della originaria concessione deve essere prolungata per il tempo occorrente per raggiungere detti termini, con pagamento della relativa tariffa in proporzione agli anni mancanti.

Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, nello stesso o in altro cimitero, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le estumulazioni ordinarie, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa.

4. E' consentito ai familiari del defunto di assistere all'esumazione/estumulazione anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo e per dare destinazione alle spoglie mortali esumate, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l'esecuzione dei lavori

Articolo 37 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 38 - Verbale delle operazioni

1. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o allo scadere delle concessioni, passano in piena proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe e le sepolture private in generale, allo scadere della concessione, su richiesta degli interessati, possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile di Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone indigenti che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di un parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. In questo caso non si applica la tariffa di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia a seguito di richiesta, senza ulteriori formalità.

CAPO IV

CREMAZIONE - DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 41 - Creazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dall'unito civilmente, dal convivente di fatto ex legge 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Il registro per la cremazione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della L.R. n. 20/2007 è tenuto dall'ufficio Stato Civile.

Articolo 42 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, nei limiti della disponibilità di bilancio, può disporre la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.

L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe, esperite le opportune ricerche negli archivi anagrafici del Comune.

2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

Art. 43 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

2. Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero in base al disposto del precedente articolo 24, e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

3. La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione:

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;

- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro, urna cineraria o cassetta di resti è quella prevista dalla concessione originaria del loculo/celletta;

- la tumulazione in sepoltura di famiglia ha la durata equivalente al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;

c) deposito delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

4. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze all'interno del cimitero comunale sono individuate nel piano regolatore cimiteriale.

5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.

6. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

Articolo 44 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i..

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Giaveno, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il servizio di stato civile e Polizia Mortuaria che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, previa comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di stato civile e polizia mortuaria, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Articolo 45 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Giaveno, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6) Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

Articolo 46 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari.
In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b. nell'apposita area cimiteriale;

2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Giaveno è consentita nei seguenti luoghi:

a. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

b. nel torrente Sangone, nei tratti e periodi ad alveo pieno;

c. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

d. nelle aree pubbliche appositamente individuate:

- area boschiva comunale in località Pian del secco, zona Alpe Colombino monte Aquila;

- area boschiva comunale località Vernetta;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
5. E' vietata la dispersione al vento.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.
7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri. La dispersione nell'area cimiteriale è gratuita.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco in base alla vigenza dell'ora solare o legale.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. L'eventuale ingresso con mezzi di trasporto, ad esclusione di quelli di servizi e dei furgoni funebri, deve essere preventivamente comunicato e concordato con l'Ufficio Tecnico comunale e/o con il custode del cimitero. I mezzi stessi, all'interno del cimitero, devono transitare a passo d'uomo e trattenersi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle funzioni per le quali hanno ottenuto l'accesso.

Articolo 49 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale;
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e , quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. L'ingresso dei visitatori con animali da compagnia è soggetto alle norme prescritte nel vigente Regolamento Comunale per la Tutela degli animali. E' sempre consentito l'ingresso ai visitatori non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 50 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche eventualmente stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. E' altresì consentita la posa di copritomba aventi le dimensioni di cm 60 x cm 135.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di cm. 50 e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe in aree predeterminate

1. Possono essere individuate aree, sia a sistema di inumazione che a sistema di tumulazione da dare in concessione ai richiedenti, nelle quali il tipo di epigrafi, monumenti e ornamenti a corredo delle sepolture sono predeterminati.
- In tali aree vige l'obbligo per i concessionari di uniformarsi ai modelli prestabiliti inerenti le opere di arredo e ornamento delle sepolture.

2. Nell'ipotesi di tumulazione aggiuntiva di resti ossei e ceneri (ai sensi dell'art. 58 comma 2) è sufficiente la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici con l'indicazione obbligatoria del cognome e nome, data di nascita e di morte.

Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, verranno rimossi dagli addetti alla manutenzione cimiteriale.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la sfalcatura dei tappeti verdi nonché l'eliminazione delle erbe infestanti nei viali e all'interno dei campi destinati alle inumazioni.

Articolo 54 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Parimenti viene disposta la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura dei dati dei defunti o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 40 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 - Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cure e spese di privato od enti, campi a sistema di inumazione per singole salme, famiglie e collettività. I campi concessi a collettività dovranno essere dotati, ciascuno, di adeguato ossario.

3. La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchiette per singole urne cinerarie, ecc.);
- sepulture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, edicole, cappelle).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.p.r.10/09/1990, n. 285, nonché quelle stabilite dal regolamento regionale n. 7/2012 e dal presente regolamento, rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni.

6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo ed è stipulata ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà al Comune.

8. Ogni concessione di diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il nominativo e le complete generalità delle persone (nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro tempore) intestatarie delle concessioni;
- l'identificazione precisa delle salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione nel caso di sepolcro gentilizio o familiare;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.

Articolo 56 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285.

2. La durata è specificata nell'atto di concessione in conformità con quanto disposto dal Piano Regolatore Cimiteriale e, di regola, è fissata :

- a) in 99 anni per i manufatti e/o aree destinate alle sepolture a sistema di tumulazione di famiglie o, per collettività a sistema di inumazione;
- b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali edificati dal Comune;
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali a sistema di tumulazione edificati dal Comune;
- d) in 10 anni per le aree destinate a campi di inumazione per collettività;
- e) in 15 anni per le aree destinate alle sepolture individuali a sistema di inumazione;
- f) in 30 anni per le aree destinate alle sepolture familiari (trentennali doppi) a sistema di inumazione.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, anche per più di una volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo.

La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata negli ultimi 180 giorni prima della scadenza della stessa.

4. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della concessione senza che sia pervenuta richiesta di rinnovo il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per l'esecuzione delle esumazioni/estumulazioni delle salme ivi sepolte e l'area o il manufatto potranno essere concessi ad eventuali richiedenti.

Articolo 57 - Modalità di concessione

1. Le sepolture private come definite dal terzo comma dell'articolo 55 (loculi, ossarietti, nicchiette per urne cinerarie, biloculi, campetti, edicole, cappelle) possono essere concesse per l'inumazione/tumulazione dei residenti nel Comune di Giaveno o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni. Al fine di permettere il ricongiungimento familiare, è consentito concedere una sepoltura privata in favore del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto o parente fino al 2° grado.

2. L'assegnazione di loculi e cellette costruiti dal comune avviene per ordine progressivo delle domande di concessione presentate. L'ubicazione può essere liberamente scelta dai richiedenti tra le concessioni disponibili.

3. La concessione di aree per uso di sepoltura privata a sistema di inumazione per singole salme della durata di anni 15, di cui all'articolo 56 comma 2, lett. e), è data esclusivamente in presenza di salma, assegnando quella immediatamente successiva all'ultima concessa.

4. Le concessioni di aree per uso di sepoltura privata a sistema di inumazione doppia della durata di anni 30, di cui all'articolo 56 comma 2, lett f), è data, compatibilmente con la disponibilità, in ogni tempo esclusivamente a persone residenti all'atto della richiesta nel Comune, assegnando l'area immediatamente successiva all'ultima concessa.

5. Le concessioni di aree di cui al secondo comma dell'articolo 55 per l'edificazione di sepolture private a sistema di tumulazione della durata di anni 99, sono attribuite a seguito di bando approvato dalla Giunta Comunale contenente eventuali criteri di priorità nell'assegnazione, volti a normare le modalità di assegnazione in caso le domande di superino il numero di aree/manufatti disponibili.

La stipula della concessione è subordinata al pagamento della tariffa prevista che sarà trattenuta dal Comune nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la realizzazione del manufatto (edicola o cappella funeraria).

La presentazione della richiesta del permesso edilizio per la costruzione deve avvenire entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto ed in assenza di altre richieste è ammessa una proroga di ulteriori sei mesi.

I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso a costruire e devono terminare entro quattro anni dalla data di inizio.

In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.

Si rimanda al rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, di sicurezza e tutela dei beni architettonici per quanto attiene alla realizzazione del manufatto.

La concessione non può essere riconosciuta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. La concessione in uso non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali e dal presente regolamento.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati un deposito cauzionale infruttifero pari all'80% del corrispettivo della tariffa vigente da versare all'atto della prenotazione.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una parte dei manufatti di nuova costruzione all'assegnazione soltanto in presenza di salma.

Articolo 58 - Uso delle sepolture private

1. Nel caso di concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossarietti, nicchiette per urne cinerarie, ecc.) il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, o a quella da questi individuata al momento della concessione.

Al fine di consentire il ricongiungimento familiare è ammesso collocare cassette di resti o urne cinerarie di parenti o affini fino al 4° grado all'interno del loculo o celletta in concessione, fino a capienza che dovrà preventivamente essere verificata a cura del richiedente (vedasi art. 29).

2. Il diritto d'uso delle sepolture private a sistema di inumazione di cui all'articolo 56, comma 2, lett. e) ed f) (aree quindicinali ed aree trentennali) è riservato alla persona destinataria del diritto d'uso nel caso di concessione singola o, in caso di concessione plurima, dei suoi familiari (coniuge, unito civilmente o convivente e parenti nominativamente individuati), ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) salvo diverse indicazioni esplicitamente previste nell'atto di concessione.

Al fine di consentire il ricongiungimento familiare è ammesso inumare in aggiunta una cassetta di resti o urna cineraria di un parente o affine fino al 4° grado.

3. Per le sepolture private a sistema di tumulazione di cui al 2° comma dell'articolo 55, concesse a privati per l'edificazione di cappelle o cripte familiari della durata di anni 99, il diritto d'uso, oltre che al concessionario, è esteso al coniuge o unito civilmente, al convivente di fatto e more uxorio, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente, avuta considerazione anche a quanto disposto dalla legge n. 76/2016.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5. Il Sindaco, in particolari ed eccezionali casi da valutare di volta in volta (su proposta del Responsabile del servizio di polizia mortuaria), può autorizzare, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, la tumulazione provvisoria in sepolcro familiare di salme appartenute in vita a persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità, benemerenzia, ecc., previo assenso da parte del titolare della concessione. Tale provvisorietà non potrà superare il periodo temporale di anni cinque dalla tumulazione e la successiva estumulazione per la definitiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicarsi non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la tariffa ordinaria.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 59 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Qualora il concessionario non vi provveda, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Articolo 60 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 55 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti dall'art. 57, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, i termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 58 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 58 che assumono la qualità di concessionari. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

3. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura a tempo determinato.

2. Quando la sepoltura non è stata occupata da salma spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma pari ad una percentuale variabile della tariffa versata secondo le seguenti percentuali:

80% entro il quinto anno

70% dal sesto al decimo anno

50% dall'undicesimo al trentesimo anno
20% dal trentunesimo al quarantesimo anno
Nessun rimborso dal quarantunesimo anno

3. Quando la sepoltura è stata occupata da salma e la stessa è stata trasferita in altra sede prima dello scadere della concessione non spetterà alcun rimborso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.

4. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5. Ove trattasi di sepoltura in comunione e' ammessa la rinuncia da parte di concessionari non piu' interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione perpetue di sepolture edificate a spese di privati

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua di sepoltura edificata a cura e spese del concessionario. In caso di retrocessione anticipata la Giunta Comunale può deliberare un rimborso delle opere di costruzione sulla base di apposita perizia tecnica;

2. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Spetta al concessionario liberare il sepolcro da eventuali salme o resti e darvi idonea collocazione.

4. Ove trattasi di sepoltura in comunione e' ammessa la rinuncia da parte di concessionari non piu' interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 64 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 65 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

1.2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

1.3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 57 comma 6;

1.4. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 57 comma 5, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

1.5. quando la sepoltura privata, individuale o plurima, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 59; per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulta gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono.

1.6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste;

1.7. a seguito del trasferimento della salma, resti o ceneri.

In caso di concessione individuale la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 4), 5) e 6) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Le sepolture per le quali è stata pronunciata la decadenza, una volta liberate, possono essere riassegnate secondo le modalità previste dal presente regolamento. Previo pagamento del canone definito in tariffa dalla Giunta Comunale.

Articolo 67 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r.10/09/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a spese degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune, secondo quanto disposto dal presente regolamento.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE E POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 68 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo abilitativo prescritto dalle norme vigenti, fatto salvo il caso di costruzione, riparazione o manutenzione del proprio sepolcro familiare.

2. La semplice riparazione, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è ammessa senza ulteriori formalità nei limiti orari di apertura del cimitero.

3. Nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre non è consentito a privati eseguire lavori di edificazione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, mentre tutti i lavori già avviati dovranno essere sospesi e la zona interessata dovrà essere messa in sicurezza onde evitare situazioni di pericolo per i visitatori.

Articolo 69 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (edicole funerarie, cripte e tombe trentennali doppie) debbono essere sottoposti all'approvazione degli uffici comunali competenti al fine di ottenere il regolare permesso edilizio alla realizzazione.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro in conformità a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Il numero massimo di loculi ipogei ed epigei è fissato nel relativo contratto di concessione.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente dare semplice comunicazione al Comune.

Articolo 70 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 71 - Recinzione aree - Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, i lavori dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza dei cantieri.

2. I materiali di scavo e di rifiuto devono smaltiti secondo la normativa vigente a cura e responsabilità dell'esecutore dei lavori.

Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori ad esclusione del periodo di sospensione dal 15 ottobre al 15 novembre in cui è interrotta ogni attività.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato lo spostamento dei materiali in altro spazio.

2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 73 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura del cimitero capoluogo.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere con apposito provvedimento.

Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti e cioè dal 15 ottobre al 15 novembre, sono sospesi tutti i lavori all'interno dei cimiteri, fatti salvi piccoli interventi manutentivi e di tipo ornamentale.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nei periodi indicati al primo comma.

Articolo 75 - Vigilanza

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione delle opere ai progetti approvati, è rimessa alla disposizione del T.U. dell'Edilizia e norme collegate.

Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- ad utilizzare i mezzi di protezione prescritti
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- a segnalare immediatamente al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria ogni anomalia riscontrata.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare o grave inadempimento in caso di affidamento a soggetto esterno.

CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 77 - Funzioni – Autorizzazioni

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

Articolo 78 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

b) Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.

c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 79 - Obblighi di informazione

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria informa periodicamente, sul sito del Comune, i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari e provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio, a norma dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012 e s.m.i.

Articolo 80 - Vigilanza

1. Al Comune, mediante il servizio di Polizia Locale, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) compete:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 81 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del capoluogo può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla collettività.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Articolo 82 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, o mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.p.r.10/09/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 84 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per librare le sepolture.

2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza per ogni cimitero.

Articolo 85 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quando previsto negli art 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

Articolo 86 - Strutture per il commiato

1. A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano ai seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

4. A decorrere dal primo subentro per successione a seguito del decesso del precedente intestatario le concessioni perpetue rilasciate in passato possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato della durata prevista per la tipologia di sepoltura privata di cui trattasi, previo assenso del subentrante.

Articolo 88 - Cautele

1. Chi domanda un servizio di inumazione o tumulazione od una concessione (aree, loculi, nicchie, ossarietti, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione di edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per la vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 89 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e al responsabile Area Tecnica secondo competenza, in applicazione degli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.